



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **631**

Prot. n.

O G G E T T O:

Modifica delle Modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei buoni di servizio ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.P. n. 18- 125/Leg. di data 9 maggio 2008 previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2008 n. 3335 e s.m.

Trattato nella seduta di Giunta Provinciale del 28 aprile 2014

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Proponente:

UGO ROSSI

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), che mantiene la validità dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, (Ordinamento della formazione professionale) relativo all'accesso al Fondo sociale europeo, come modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000 n. 3;
- visto il regolamento (CE) del Consiglio 11 luglio 2006 n. 1083 e s.m., recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- visto il regolamento (CE) della Commissione 8 dicembre 2006 n. 1828, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- visto il regolamento (CE) del Consiglio 5 luglio 2006 n. 1081 e s.m., relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, il quale stabilisce disposizioni specifiche per il FSE per il periodo 2007-2013;
- visto il Programma Operativo Ob.2 "Competitività regionale e Occupazione" della Provincia autonoma di Trento - periodo 2007-2013, approvato con decisione C(2007)5770 del 21 novembre 2007 dalla Commissione Europea e modificato con decisione C(2013)1674 del 19 marzo 2013 dalla Commissione Europea;
- visti i "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2007-2013 (ex. art. 2 del Regolamento provinciale avente per oggetto "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo" di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 09/05/2008)" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1819 del 18 luglio 2008 e s.m.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2008, n. 3335 e s.m.i., che ha approvato le "Modalità, termini e aree di intervento per l'erogazione dei buoni di servizio" ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.P.P. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., da ultimo modificata con la deliberazione della Giunta provinciale 8 giugno 2012, n. 1151;
- considerato che lo Strumento dei Buoni di Servizio è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e che tale finanziamento è ascritto all'Asse I "Adattabilità" - Obiettivo specifico B) Operazione: "Rafforzamento strumenti di conciliazione di genere. Potenziamento dispositivo voucher di servizio per la conciliazione

finalizzata al mantenimento della condizione occupazionale” e che tale strumento può essere applicato ai soli soggetti occupati o a soggetti che hanno perso il lavoro e che sono inseriti in percorsi e/o attività finalizzati alla ricerca attiva di occupazione;

- rilevata la necessità di sostenere e incrementare il tasso di occupazione della componente femminile del mercato del lavoro attraverso l’impiego di strumenti di conciliazione tra carichi di famiglia e carichi di lavoro dedicati anche in considerazione delle direttive e raccomandazioni europee sulle questioni di uguaglianza di genere e di politiche per la conciliazione lavoro-famiglia;
- dato atto della costituzione della Cabina di regia Servizi Prima Infanzia sotto il coordinamento dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili nonché di quanto disposto dal comma 1, lett. b bis) dell’art. 5 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*” come introdotto dall’art. 16 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 “*legge finanziaria provinciale 2014*” riguardanti l’introduzione di un servizio di assistente materna (baby sitter) rivolto ai minori di età 3 mesi – 12 mesi, nel caso di madri lavoratrici;
- prese in considerazione le indicazioni formulate dalla citata Cabina di regia Servizi Prima Infanzia del 26 marzo 2014 riguardanti alcune modifiche da apportare ai criteri in essere, al fine di garantire la piena funzionalità dello strumento dei Buoni di Servizio e per rispondere ai molteplici bisogni espressi dal territorio visto il notevole aumento delle domande e dei relativi Buoni di Servizio emessi nelle ultime due annualità;
- ritenuto altresì opportuno prevedere la possibilità per l’amministrazione provinciale di prorogare l’Elenco degli Enti Erogatori di Servizi tramite lo Strumento Buoni di Servizio e quindi di rinnovare i contratti già in essere fino al 31 dicembre 2014, al fine di garantire l’erogazione dei servizi di conciliazione senza soluzione di continuità in attesa della definizione dei nuovi criteri e delle nuove modalità operative che dovranno essere applicate a partire dal 1 gennaio 2015 e riferibili alla nuova programmazione Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020;
- considerato altresì opportuno riaprire i termini per l’inserimento nell’Elenco dei Soggetti Erogatori dei Servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio o di Accompagnamento dal giorno successivo all’adozione del presente atto e fino al 30 settembre 2014, per permettere il potenziamento dell’Elenco stesso al fine di garantire alle famiglie la maggior possibilità di conciliazione, prevedendo la pubblicazione di specifico avviso;
- considerato pertanto necessario modificare dette “*Modalità, termini e aree di intervento per l’erogazione dei buoni di servizio*” al fine di garantire la piena funzionalità dello strumento e per rispondere ai molteplici bisogni espressi dal territorio visto il notevole aumento delle domande e dei relativi Buoni di Servizio emessi nelle ultime due annualità nonché di introdurre il servizio 3 mesi – 12 mesi domiciliare denominato “*baby sitter*” e in attesa della

definizione puntuale delle risorse Fondo Sociale Europeo destinate allo Strumento Buoni di Servizio nella programmazione FSE 2014-2020, nello specifico:

- considerare come orario massimo conciliabile l'orario settimanale di lavoro del richiedente, così come definito nel rispettivo contratto di lavoro indipendentemente dall'applicazione puntuale dei servizi di conciliazione nell'arco giornaliero, stabilendo, in ogni caso, in 40 ore massime settimanali le ore conciliabili dai richiedenti e ascrivibili allo strumento Buoni di Servizio;
 - ridurre l'età dei minori inseriti nella fascia C) (minori oltre i 6 anni) passando dagli attuali 16 anni ai 14 anni facendo così coincidere lo strumento con il termine del percorso scolastico secondario di I° grado;
 - incrementare la compartecipazione obbligatoria dal 10% al 15% a carico delle famiglie per le fasce di servizio 3 mesi - 3 anni e 3 anni - 6 anni;
 - incrementare la compartecipazione obbligatoria dal 10% al 20% a carico delle famiglie per la fascia di servizio 6 anni - 14 anni;
 - stabilire nel 5% le franchigie massime riconoscibili per le assicurazioni obbligatorie previste dallo Strumento Buoni di Servizio;
 - introdurre il servizio di assistenza materna (baby sitter) a supporto delle madri lavoratrici per la cura e custodia di minori in età 3 mesi – 12 mesi e definire puntualmente i requisiti che dovranno essere in possesso delle risorse professionali impiegate in detto servizio di conciliazione;
- visto il parere del 2 aprile 2014 della Commissione provinciale per l'impiego, Comitato per la formazione professionale, così come previsto dall'art. 5 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19;
- visti i pareri dei Servizi di staff, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 2014, n. 92
- visto il parere della Commissione per le Pari Opportunità del 9 aprile 2014;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di modificare l'Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3335 di data 30 dicembre 2008 e s.m.i. avente ad oggetto *"Modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei buoni di servizio ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.P.P. n. 18-125/Leg di data 9 maggio 2008. Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1819 di data 18 luglio 2008 avente per oggetto Approvazione dei Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2007-2013 (ex. art. 2 del Regolamento provinciale avente per oggetto "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziate dal Fondo sociale europeo" di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 09/05/2008)"* come da ultimo approvato con la deliberazione della Giunta provinciale 8 giugno 2012, n. 1151, sostituendolo - per le motivazioni espresse

in premessa - con il seguente Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

- 2) di disporre che le modifiche apportate alle *"Modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei buoni di servizio ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.P.P. n. 18-125/Leg di data 9 maggio 2008. Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1819 di data 18 luglio 2008 avente per oggetto Approvazione dei Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2007-2013 (ex. art. 2 del Regolamento provinciale avente per oggetto "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziate dal Fondo sociale europeo" di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 09/05/2008)"* di cui al precedente punto 1), trovano applicazione con riferimento alle richieste di Buoni di Servizio presentate dal giorno successivo all'adozione del presente atto;
- 3) di autorizzare la proroga della validità dell'Elenco dei Soggetti Gestori dei servizi erogabili tramite lo strumento Buoni di Servizio fino al 31 dicembre 2014 per le motivazioni espresse in premessa;
- 4) di demandare al dirigente del Servizio provinciale competente in materia di Fondo Sociale Europeo la pubblicazione di un Avviso per l'inserimento nell'Elenco dei Soggetti Erogatori dei Servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio o di Accompagnamento per il periodo compreso dall'adozione del presente atto al 30 settembre 2014;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato 1 di cui al precedente punto 1) sul sito internet istituzionale della Provincia.

FP